



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Palermo:

VISTA: l'Ordinanza n. 20 datata 28.03.2008 del Capo del Circondario Marittimo di Palermo relativa alla disciplina del porto e delle acque di Isola delle Femmine.

VISTO: la nota prot. n.81767 datata 02.12.2021 assunta al protocollo di ingresso n.66794 in data 03.12.2021, con la quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, ha comunicato la condivisione della proposta di integrazione/modifica dell'Ordinanza n. 20 del 28.03.2008, inoltrata da questo Comando con foglio n. 64034 del 19.11.2021;

Ritenuto: necessario emanare ulteriori disposizioni per la disciplina e l'uso degli scali di alaggio e dei piazzali del porto di Isola delle Femmine;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di attuazione (parte marittima);

ORDINA

L'ARTICOLO 1

L'articolo 8, approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 20 datata 28.03.2008, è integrato dai seguenti articoli:

Articolo 8 bis

E' consentita, analogamente a come disciplinato per gli altri sorgitori di questo Circondario Marittimo, la sosta gratuita delle unità da pesca nel piazzale denominato piano stenditoio e nell'attiguo scalo di alaggio, nel periodo dal 01/11 al 30/04 di ogni anno.

Al di fuori di tale periodo temporale si configurerà occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo.

Le unità da pesca potranno essere alate a secco soltanto sulla parte di scalo e/o piazzale indicata dalla lettera "AP" (alaggio pesca) sulla planimetria allegata;

A tale scopo l'interessato dovrà far pervenire all'Ufficio Marittimo competente, con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni dalla presunta data di alaggio, apposita richiesta in bollo

corrente, contenente: 1) il periodo di sosta previsto; 2) impegno a provvedere al varo dell'unità alla scadenza del termine dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.

Articolo 8 ter

In deroga al disposto temporale di cui al precedente articolo, nel caso di avverse condizioni meteorologiche e soltanto per eccezionali esigenze di sicurezza, l'alaggio sullo scalo o nel piazzale di cui al precedente articolo è consentito per il tempo strettamente necessario, previa comunicazione all'Autorità Marittima.

Articolo 8 quater

E' fatto obbligo di lasciare libero il tratto di specchio acqueo antistante lo scalo di alaggio in prossimità del piano stenditoio ed primi trenta metri della banchina di Ponente (a partire dalla radice), al fine di poter garantire le operazioni di alaggio e varo delle unità ed il libero utilizzo degli stessi. L'obbligo di lasciare liberi il predetto tratto di banchina e lo scivolo dovrà essere riportato in apposita cartellonistica posta in essere dal Comune di Isola delle Femmine.

L'operatore addetto alla manovra della gru non potrà eseguire l'alaggio di alcuna unità se il proprietario dell'unità non dimostri di essere in possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dall'ufficio marittimo competente. In ogni caso, prima dell'operazione, la zona interessata dovrà essere opportunamente delimitata e transennata in maniera adeguata per tutta la durata dell'operazione e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti finalizzati a prevenire eventuali danni a terzi.

ARTICOLO 2

I contravventori della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

IL COMANDANTE IN S.V.
C.V. (CP) Raffaele MACAUDA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82



A.P.
E.R.U.